

Comune di Sant'Antonio Abate

Provincia di Napoli

IL SINDACO

ORDINANZA N. 18 /16

CONSIDERATO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi è causa di disagio e oggetto di lagnanze segnalate da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso spesso incontrollato o da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell'uso e nel lancio, soprattutto in spazi affollati o presso luoghi con presenza di minori, quali parchi, scuole, ecc.;

RILEVATA altresì la necessità di limitare l'utilizzo degli artifici pirotecnici con pericolo per le persone;

CONSIDERATO pertanto necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale per il periodo natalizio;

RITENUTO, quindi, di adottare specifiche misure di prevenzione, per il Capodanno 2016 in particolare sulle aree pubbliche;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000;

VISTO L.R. 1/2014;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

Per la vendita e l'impiego di artifici pirotecnici, in occasione delle festività, saranno osservate per i motivi esplicitati in premessa le seguenti disposizioni:

a) Vendita negli esercizi commerciali abilitati:

è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto di vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza Il Comune valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta il divieto della vendita per il corrente anno;

b) Vendita su area pubblica

In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante e/o su area pubblica di qualsiasi categoria di fuochi pirotecnici;

c) impiego

è tassativamente vietato, a chiunque, di far esplodere fuochi di artificio, petardi e botti di qualsiasi tipo, nelle piazze, nelle strade e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza;

RICHIAMA

I privati cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché non abbiano a verificarsi incidenti;

RACCOMANDA

- **di acquistare** i prodotti consentiti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
- **di non raccogliere** eventuali artifici inesplosi, che dovessero essere rinvenuti.
- **di non affidare** ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.
- **di accendere** i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree pubbliche e aperte al pubblico;

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, sono punite con una sanzione pecuniaria da un minimo di **€ 50,00** ad un massimo di **€ 250,00**.

Se il fatto è commesso da un minore, della sanzione pecuniaria risponde l'esercente la potestà genitoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 legge nr. 689 24/11/1981.

È fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Agli agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti delle forze Pubbliche è demandata di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data la massima divulgazione alla cittadinanza, e che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune.

A norma dell'art 3 comma 4 della Legge 241/1990 si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR CAMPANIA ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione

Sant'Antonio Abate

IL SINDACO
Dr. Antonio Varone